



COMUNE DI RABBI

PROVINCIA DI TRENTO

*REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI
COMUNALI INDIVISIBILI*

approvazione: deliberazione consiliare n. 33 di data 27.11.2013

Art. 1 – Istituzione

1. Ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, commi 13 e 32, è istituito il tributo comunale sui servizi.
2. Il tributo di cui al precedente comma 1, è stabilito nella misura deliberata dal Consiglio comunale nei limiti di legge.
3. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9/bis dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, il tributo è commisurato alla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati dichiarata o accertata ai fini della tariffa rifiuti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.

Art. 2 – Dichiarazione

1. L'obbligo dichiarativo in capo ai soggetti passivi si ritiene assolto con la presentazione al gestore del servizio – Comunità della Valle di Sole – della denuncia prevista ai fini dell'applicazione della tariffa rifiuti.
2. La comunicazione di cui al comma 1. deve avvenire entro i 30 giorni¹ successivi all'inizio di occupazione, conduzione o cessazione di locali ed aree soggetti alla tariffa rifiuti, mediante compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal gestore del servizio.
3. Ai sensi dell'art. 14, comma 44, del D.L. 201/2011, ai fini del presente tributo, la comunicazione si considera comunque tempestiva e non vengono irrogate sanzioni a condizione che la stessa venga presentata entro il 31 dicembre dell'anno nel quale ricorrono i presupposti per la tassazione del servizio rifiuti.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi purché non intervengano delle variazioni che rilevano ai fini della soggettività passiva.

Art. 3 – Riscossione

1. Il tributo comunale sui servizi è versato al Comune con le modalità stabilite dalla legge e con le scadenze previste di volta in volta in occasione della fatturazione del servizio rifiuti.

Art. 4 – Violazioni e sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo, risultante dalla dichiarazione presentata ai fini della tariffa rifiuti, si applicano le disposizioni dell'articolo 14 comma 39 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.
2. In caso di violazioni collegate alla dichiarazione o alla mancata collaborazione del contribuente si applicano le sanzioni previste dall'articolo 14, commi 40, 41, 42, 43 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.

¹ Il termine indicato di 30 giorni è quello previsto nel regolamento che disciplina la tariffa rifiuti.

Art. 5 – Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile per la gestione del tributo comunale sui servizi indivisibili cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compresa quella di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale autorizzato e con adeguato preavviso.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Art. 6 – Esclusioni, agevolazioni e sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento

1. Le agevolazioni e le riduzioni nonché la sostituzione del Comune previste dal *Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti*, si applicano anche al tributo di cui al presente regolamento.

Art. 7– Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2013.

